



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.236/T/14.52 del 16 luglio 2014

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

COMUNICATO

Emergenza penitenziaria e Spending review. "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia".

- IL SI.DI.PE. SCRIVE AL MINISTRO ORLANDO E RICHIEDE UN URGENTE INCONTRO-

Si trasmette la nota di questa Segreteria Nazionale Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari) avente ad oggetto << *Emergenza penitenziaria e Spending review. "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia". - OSSERVAZIONI DEL SI.DI.PE. E RICHIESTA DI URGENTE INCONTRO-* >>, già inviata dal Si.Di.Pe. al Signor Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando,

Difatti, nonostante il Si.Di.Pe. - che è il sindacato più rappresentativo del personale della carriera dirigenziale penitenziaria- abbia più volte espresso la propria forte preoccupazione per la stabilità e funzionalità del sistema penitenziario italiano, evidentemente ancora in stato di grave emergenza, il Dicastero della Giustizia ha licenziato uno schema di decreto di riorganizzazione del Ministero che apporta fortissimi tagli alle dotazioni organiche del personale penitenziario e, in particolare, al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, personale, quest'ultimo, al quale è demandato il governo del sistema penitenziario (istituti penitenziari e uffici di esecuzione penale esterna) con ciò costituendo le premesse per applicare anche all'Amministrazione Penitenziaria la *"Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni"* di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95.

I dirigenti penitenziari, invece, rientrano nel Comparto Sicurezza e come tali dovrebbe essere escluso dalla *spending review per effetto del comma 7 del precitato art.2 D.L. n.95/2012 << Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza (...)>>*.

Il Si.Di.Pe. ha espresso la massima contrarietà per un'ipotesi che sopprime ben cinque Provveditorati Regionali (Basilicata, Calabria, Liguria, Marche e Umbria), creando così macro provveditorati logisticamente ingestibili e che, comunque, snaturano la loro funzione di prossimità rispetto agli istituti e servizi penitenziari.

Tra di essi risalta subito agli occhi un improponibile macro Provveditorato che accorpa al Provveditorato della Puglia anche quelli della Calabria e della Basilicata, un'ipotesi, questa, che confligge con le esigenze di funzionalità e le caratteristiche di complessità e difficoltà della regione Calabria, le enormi distanze degli istituti e servizi periferici dalla sede di Bari e l'assenza di collegamenti adeguati.

Peraltro se la Calabria dovesse essere privata del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria sarebbe davvero un fatto di una gravità inaudita perché verrebbe meno un importante presidio dello Stato in un contesto di endemica e grave presenza della più potente organizzazione criminale, la *'ndrangheta*.

Per queste ragioni il Si.Di.Pe. ha chiesto un urgentissimo incontro al Ministro Orlando.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

c/o il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.235/T/14.51 del 16 luglio 2014

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Ministro della Giustizia,
Andrea Orlando
ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Luigi Pagano
ROMA

Oggetto: Emergenza penitenziaria e Spending review.

"Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia".

- OSSERVAZIONI DEL SI.DI.PE. E RICHIESTA DI URGENTE INCONTRO-

Signor Ministro della Giustizia,

é con vivo stupore che abbiamo appreso dal sito di un'organizzazione sindacale di polizia penitenziaria che con nota prot.0004224645.U del 15.07.2014 (che si allega) il Gabinetto del Ministro ha inviato a titolo di informativa a tutte le OO.SS., tranne che alle organizzazioni sindacali autonome del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria¹, uno "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia", ai sensi dell'art.2, comma 10 ter, del D.L. n.95/2012 relativo alla cd *spending review*.

Nell'evidenziare che il Si.Di.Pe. è il sindacato più rappresentativo del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, spiace dover constatare quanto verificatosi.

Spiace ancor più, tuttavia, verificare che nonostante questa organizzazione sindacale abbia più volte espresso la propria forte preoccupazione per la stabilità e funzionalità del sistema penitenziario italiano, evidentemente ancora in stato di grave emergenza, il Dicastero della Giustizia ha licenziato uno schema di decreto di riorganizzazione del Ministero che apporta fortissimi tagli alle dotazioni organiche del personale penitenziario e, in particolare, al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, personale, quest'ultimo, al quale è demandato il governo del sistema penitenziario, con ciò costituendo le premesse per applicare anche all'Amministrazione Penitenziaria la

¹ D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

“Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95².

Nell'incontro dello scorso 26 febbraio, difatti, Le avevamo espresso le nostre preoccupazioni e la nostra motivata contrarietà in ordine alla riduzione degli organici dei dirigenti penitenziari e del restante personale dell'Amministrazione penitenziaria³ e, in vero, dopo tale incontro avevamo letto come segnale importante di positiva discontinuità, rispetto al precedente Governo, la circostanza che Lei non aveva presentato in Consiglio dei Ministri l'assurda ipotesi di d.P.C.M., recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia”*, elaborato dal precedente Esecutivo e dall'ex Guardasigilli, provvedimento che prevedeva una riduzione dei già esigui organici della dirigenza penitenziaria e del personale penitenziario in un momento di assoluta emergenza delle carceri.

Già l'anno 2013, infatti, si era oramai aperto con la pesante sentenza di condanna, la n.7 datata 08.01.2013 (caso Torreggiani e altri contro Italia), che la Corte di Giustizia Europea aveva irrogato all'Italia per la persistente violazione dell'art.3 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali”, che vieta trattamenti e pene inumani o degradanti.

Tale sentenza, è noto a tutti, era stata oggetto di ricorso da parte del nostro Paese ma la *Grand Chambre* della Corte, il successivo 27 maggio 2013, l'aveva confermata, assegnando il termine del 28 maggio c.a. per risolvere il problema del sovraffollamento con misure strutturali.

È parimenti noto che, essendo la *Torreggiani* una “sentenza pilota”, il rischio era che se nel termine fissato dalla C.E.D.U. l'Italia non avesse risolto il problema (e non lo ha ancora risolto) sarebbero seguite subito altre condanne, con enormi conseguenze per le già magre casse dell'Erario, perché erano circa 3000 i ricorsi pendenti e temporaneamente sospesi dalla Corte.

A fronte di questa situazione assolutamente disastrosa ed alla necessità di un impegno assoluto e straordinario della dirigenza e del personale penitenziario, abbiamo considerato un atto di responsabilità non mandare avanti quel provvedimento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia che era davvero incomprensibile, tanto sotto il profilo logico quanto sotto quello giuridico, essendo evidente che il sistema penitenziario e, quindi, l'Amministrazione penitenziaria nella sua

² D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135

³ Si rimanda alla nota del Si.Di.Pe. Prot. n.208/T/14.24 del 26 febbraio 2014 *“INTERVENTO DEL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SI.DI.PE. Incontro del Signor Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando, con i sindacati- 26 febbraio 2014 “*



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

interezza appartiene alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato⁴ e, come tale, è da ritenersi implicitamente inserita dalla dizione della norma tra quelle destinatarie dell'esclusione di cui all'art.2, comma 7 del medesimo Decreto Legge.

E, in vero, l'espressione utilizzata dal comma 7 del precitato art.2 D.L. n.95/2012 << Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza (...)>>⁵ già evidenzia ex se che il legislatore ha inteso escludere dalla riduzione degli organici non solo il personale del Corpo di polizia penitenziaria ma anche il personale penitenziario e, comunque di certo, il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna).

Peraltro, con riferimento specifico al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria non può sussistere dubbio alcuno che esso rientri pienamente nell'ambito del Comparto Sicurezza, poiché esso esercita anche quelle dirette e operative funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza che gli discendono dall'Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione⁶ e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63⁷, oltre a svolgere tutti quegli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 9 L. 15 dicembre 1990, n. 395 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"⁸.

⁴ come peraltro ci risulta per essere stato comunicato alle OO.SS. con nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 "Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri".

⁵ comma 7 dell'art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: << Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012>>.

⁶ Difatti è noto che, ad esempio:

1. in capo al Direttore discendono dall'Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza. Tra le altre norme si citano: A) l'art.2, D.P.R. D.P.R. 30.06.2000 n. 230: << 1.) L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. 2.) Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.>> ; B) L'art.41, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354: << (...) Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.>>;
2. il direttore si avvale del personale di polizia penitenziaria e ne è superiore gerarchico, così come il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria al quale ai sensi del D.Lgs. 63/2006 sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui al comma 1 dell'art. 9 L. 15 dicembre 1990, n. 395 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".

⁷ Art. 2 -Funzioni dirigenziali- del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154":

<< 1. La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;

b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine; (...)

d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

E difatti i dirigenti penitenziari sono da sempre destinatari del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato⁹ con funzioni di polizia.

Il Si.Di.Pe. Le aveva anche chiesto, Signor Ministro, che a quel segnale di discontinuità, a cui sopra si è fatto cenno, seguisse un intervento chiaro e deciso quale, ad esempio, quello della presentazione in sede parlamentare, in occasione dell'approvazione del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, di un **emendamento governativo che escludesse definitivamente il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e il personale penitenziario dalla "Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni"** prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 9510, **dichiarandolo espressamente inserito nell'esclusione di cui al precitato comma 7 dell'art.2 D.L. n.95/2012) per << le strutture e il personale del comparto sicurezza>>.**

Ma il nostro appello sembrerebbe, purtroppo, essere caduto nel vuoto, sebbene in occasione dell'incontro del 26 febbraio scorso con tutti i sindacati Lei aveva chiesto agli stessi e, dunque, al personale che essi rappresentano, la più ampia collaborazione, affinché si raggiungessero gli obiettivi imposti dalla C.E.D.U. nel termine del 28 maggio di quest'anno.

A tale Sua richiesta **aveva aggiunto che un risultato positivo avrebbe consentito al Ministero di acquisire una posizione di maggiore forza nella formulazione delle proprie richieste al Ministero dell'economia** ed aveva assicurato che, comunque, avrebbe sostenuto le necessità finanziarie del Dicastero della Giustizia per evitare i tagli.

I dirigenti penitenziari hanno rispettato l'impegno assunto di aiutarLa ad affrontare la grave situazione di emergenza penitenziaria.

1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;
2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;
g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;(...)>>.

⁸ **art.9 -Doveri di subordinazione- L. 15 dicembre 1990, n. 395 :** <<1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno **doveri di subordinazione gerarchica** nei confronti: a) del Ministro di grazia e giustizia; b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria **d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; e) del provveditore regionale; f) del direttore dell'istituto; g) dei superiori gerarchici** >>

⁹ Il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 rientra pienamente nell'ambito del Comparto Sicurezza essendo destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato. E difatti il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni una tantum una tantum destinati al personale del Comparto sicurezza, per gli anni 2011-2012-2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011.

¹⁰ D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

In effetti, se il 5 giugno il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha potuto apprezzare "l'impegno delle nostre autorità a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario" è stato certo per effetto delle Sue direttive politiche e degli interventi normativi che Lei ha sostenuto ma, non può esserci dubbio alcuno, che è stato anche, e in buona parte, **frutto dell'impegno concreto, costante e diretto dei Dirigenti penitenziari, dai Provveditori regionali dell'Amministrazione Penitenziaria ai Direttori degli Istituti Penitenziari e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna**, che in questi mesi dalla sentenza pilota *Torreggiani* hanno fatto tutto il possibile per attuare le direttive politiche rivolte a fronteggiare l'emergenza penitenziaria e far rientrare le carceri nei parametri CEDU.

Lei sa bene, Signor Ministro, che senza l'impegno dei Dirigenti penitenziari e, con essi, del personale penitenziario, che essi dirigono e che con essi collaborano, quel risultato non sarebbe stato possibile.

Ma se il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha valutato positivamente i miglioramenti della situazione nelle carceri italiane ha, però, rinviato al giugno 2015 un'ulteriore valutazione sull'attuazione delle misure decise dal Governo per affrontare il problema del sovraffollamento, cosicché il lavoro svolto non può ritenersi concluso.

Difatti rientrare nei parametri della CEDU non significa solo assicurare lo spazio vitale minimo alle persone detenute ma anche riempire di contenuti la detenzione, affinché possa darsi concreta ed effettiva attuazione al principio costituzionale che vuole la pena finalizzata al recupero. E per far questo occorre una competenza tecnica specifica che è bagaglio professionale acquisito della dirigenza penitenziaria e del personale penitenziario.

É pertanto evidente che se non si darà la giusta attenzione alla questione organizzativa e delle risorse necessarie al funzionamento della complessa macchina penitenziaria nessun progresso potrà essere realizzato, anzi è semmai prevedibile un peggioramento della situazione.

É per questa ragione che siamo davvero molto dispiaciuti non solo che nessuna osservazione e proposta formulata dal Si.Di.Pe. sia stata considerata ma che, addirittura, sia stato riproposto il medesimo testo portato all'attenzione dei sindacati dal precedente Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri¹¹ e che era stato fortemente criticato da tutte le sigle sindacali, con l'aggravante che questo "nuovo" testo è addirittura peggiorativo del precedente.

¹¹ nota prot.0004884.U del 06.02.2014 del Gabinetto del Ministro, inviata a titolo di informativa alle OO.SS.,



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Non comprendiamo e, in vero, non è comprensibile, che si voglia affrontare l'emergenza penitenziaria riducendo ulteriormente gli operatori penitenziari e i dirigenti deputati a gestire il sistema penitenziario.

Sembra quasi sussistere una totale disattenzione o, peggio, una volontà sanzionatoria nei confronti degli operatori penitenziari per essersi, a tutti i livelli, impegnati affinché il sistema non esplodesse mentre, è noto, il problema è esterno al sistema penitenziario.

Come hanno autorevolmente già detto più volte il Presidente della Repubblica, la CEDU e di recente anche l'ONU¹², sono, infatti, necessari, interventi normativi di ampio carattere sistemico che consentano una riforma complessiva del sistema giustizia, dal codice penale al codice di procedura penale, perché il processo penale abbia una durata ragionevole, il carcere divenga l'extrema ratio e, quindi, ad esso si ricorra solo per i delitti più gravi e per i casi in cui le esigenze cautelari effettivamente lo rendano indispensabile.

Esprimiamo, quindi, con maggiore forza, la nostra contrarietà all'ipotesi di provvedimento in questione, atteso che già in occasione dell'incontro del 26.02.2014, ed anche con pregressa e ampia corrispondenza, abbiamo a Lei evidenziato come il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria dovrebbe essere escluso dalle riduzioni per effetto della previsione di cui al comma 7 del precitato art.2 D.L. n.95/2012¹³, *in quanto destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della polizia di Stato con funzioni di polizia*, e che l'Amministrazione penitenziaria nel suo complesso, concorre al sistema di sicurezza dello Stato perché *il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica*¹⁴.

E d'altra parte la stessa relazione tecnica contiene declaratorie in tal senso contraddette poi nella sostanza dalle riduzioni contenute nel provvedimento.

¹² La delegazione dell'ONU, guidata dal norvegese Mads Andenas, venuta in visita in Italia dal 7 al 9 luglio, ha dichiarato e chiesto all'Italia anzitutto di adottare "misure straordinarie, come per esempio soluzioni alternative alla detenzione, al fine di eliminare l'eccessivo ricorso alla detenzione" ma anche di "rispettare le raccomandazioni" ONU del 2008 e "quanto statuito dalla sentenza Torreggiani", raccomandazioni – ha scritto ANSA – "come quelle formulate dal Presidente Giorgio Napolitano nel 2013, incluse le proposte in materia di amnistia e indulto, che sono "quanto mai urgenti per garantire la conformità al diritto internazionale"

¹³ comma 7 dell'art. 2 (*Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni*) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla *legge di conversione*) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: << **Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012**>>.

¹⁴ cfr. intervento del 29.11.2012 del sottosegretario alla Giustizia Antonino Gullo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Esprimiamo, inoltre, la massima contrarietà per un'ipotesi che sopprime ben cinque Provveditorati Regionali (Basilicata, Calabria, Liguria, Marche e Umbria), creando così macro provveditorati logisticamente ingestibili e che, comunque, snaturano la funzione di prossimità dei Provveditori agli istituti e servizi penitenziari.

Tra di essi risalta subito agli occhi un improponibile macro Provveditorato che accorpa al Provveditorato della Puglia anche quelli della Calabria e della Basilicata, un'ipotesi, questa, che confligge con le esigenze di funzionalità e le caratteristiche di complessità e difficoltà della regione Calabria, le enormi distanze degli istituti e servizi periferici dalla sede di Bari e l'assenza di collegamenti adeguati.

E difatti i **Provveditorati Regionali** svolgono, in effetti, in tutti i settori di competenza dell'Amministrazione, una **funzione essenziale di coordinamento e controllo degli istituti e servizi della regione, grazie alla diretta conoscenza del territorio, delle sue peculiarità storiche e socio-culturali e delle realtà periferiche, e sono per questo essenziali organi di prossimità rispetto agli istituti e servizi penitenziari.** Ragione per la quale eventuali accorpamenti ne snaturerebbero il ruolo e la funzionalità di un sistema già in crisi anche per l'insufficienza delle risorse a fronte di una situazione emergenziale.

E, infatti, il ruolo dei Provveditorati è stato e resta essenziale ai fini del coordinamento degli istituti penitenziari finalizzato a dare attuazione alle prescrizioni della CEDU.

Peraltro se la Calabria dovesse essere privata del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria sarebbe davvero un fatto di una gravità inaudita perché verrebbe meno un importante presidio dello Stato in un contesto di endemica e grave presenza della più potente organizzazione criminale, la 'ndrangheta.

In vero il precedente Ministro della Giustizia, in occasione del suo intervento presso la Commissione Giustizia della Camera, il 17 ottobre 2013, nel riferire in ordine alla grave situazione penitenziaria ed alla complessità del sistema penitenziario, nelle sue diverse articolazioni, aveva indicato, come criticità di tale sistema, la circostanza che *"Attualmente si contano 395 Dirigenti a fronte di un organico previsto di 441"* e nel contempo ha paventato la *"possibile applicazione di ulteriori tagli a seguito della spending review"* nei confronti della dirigenza penitenziaria.

E d'altra parte anche **Lei, Signor Ministro, ha dichiarato**, riferendosi alla riforma della giustizia, **"Bisogna risolvere la carenza degli organici, altrimenti qualsiasi riforma non va avanti"**. E siccome

7

Segretario Nazionale

c/o il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

la riforma della giustizia non può non riguardare anche la fase dell'esecuzione penale riteniamo che occorra risolvere anche il grave problema degli organici dell'Amministrazione penitenziaria, di tutte le professionalità, dai dirigenti penitenziari al personale amministrativo (educatori, assistenti sociali, psicologi, contabili, ecc.) e di polizia penitenziaria, onde evitare il collasso del sistema.

Per quanto riguarda i dirigenti penitenziari l'ultimo concorso, peraltro, risale al 1997 (a diciassette anni orsono) e progressivamente le loro fila si stanno riducendo senza possibilità che i più anziani possano trasferire a giovani dirigenti il know-how maturato nel corso della loro delicata attività professionale: per questa ragione, a breve, tra le riduzioni di organico e la naturale diminuzione che discende dai progressivi collocamenti a riposo, il loro già scarso numero¹⁵ determinerà l'impossibilità gestionale delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna.

Sotto un profilo più generale, inoltre, occorrerebbe considerare che **la grave situazione in cui versano, in generale, il sistema penitenziario e, in particolare, le carceri, è assolutamente incompatibile con qualunque riduzione degli organici**, anche per quanto attiene il restante personale dell'amministrazione, essendo esso indispensabile per assicurare la funzionalità dei penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna.

Difatti il sistema penitenziario nel suo complesso, e non solo il carcere, è un sistema molto complesso e necessiterebbe, a fronte dello straordinario sovraffollamento e della necessità di rafforzare il ricorso alle misure alternative alla detenzione (strumento essenziale, quest'ultimo, per decongestionare il carcere), non solo della implementazione del personale di polizia penitenziaria (che resta comunque assolutamente insufficiente) ma anche di tutto quel personale che serve al funzionamento della macchina amministrativa che è il penitenziario (contabili, amministrativi ecc.), non meno di quello che deve occuparsi della gestione del detenuto sotto il profilo pedagogico e del reinserimento sociale (educatori, assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali ecc.) .

A riguardo dobbiamo tornare a segnalare che occorre urgentemente affrontare e risolvere la gravissima situazione degli organici degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), implementando anzitutto il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria del ruolo di esecuzione penale esterna e il personale della professionalità di servizio sociale, indispensabili al funzionamento degli uffici in argomento.

¹⁵ Come il D.A.P. ha reso noto alle organizzazioni sindacali, con la nota GDAP-0209573-2012 del 31.05.2012: n.25 dirigenti generali; n.330 dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, n.36 dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna, n.1 dirigente penitenziario del ruolo medico (in attesa di passaggio della sanità penitenziaria della regione Sicilia al SSN ex art.8 del D.P.C.M. 01.04.2008



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Peraltro non si può fare a meno di evidenziare che gli interventi normativi rivolti al potenziamento delle misure alternative, a partire dal **D.L. 1 luglio 2013, n. 78¹⁶** e dal **D.L. 23.12.2013 n.146¹⁷**, **imporrebbero una particolare attenzione verso gli uffici di esecuzione penale esterna che sono già in grandissima sofferenza** e che lo saranno ancor più per effetto dell'ampliamento delle sue competenze discendente dalla recente **L. 28 aprile 2014, n. 67** contenente <<Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con **messa alla prova** e nei confronti degli irreperibili >>.

Di tale ampliamento dà atto la stessa L. 67/2014 che, infatti, ha inserito all'art 7 "*Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia*", prevedendo la possibilità, in relazione alle esigenze di attuazione delle disposizioni sulla "Sospensione del procedimento con messa alla prova" (di cui al Capo II), di procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna¹⁸.

Tale possibilità, tuttavia, non è immediatamente operativa ed è subordinata ad un eventuale specifico stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo, tanto anche in relazione all'art.16 della medesima legge che contiene espressa *clausola di invarianza finanziaria*¹⁹.

Peraltro la situazione della carenza dei dirigenti di esecuzione penale esterna resta drammatica nonostante l'introduzione **all'art.3 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, a cura della legge di conversione n.10 del 21 febbraio 2014 n. 10, del comma 1 bis che recita << In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15**

¹⁶ D.L. 1 luglio 2013, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 94

¹⁷ D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 10.

¹⁸ Art. 7 - *Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia*- L. 28 aprile 2014, n. 67 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili". << 1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova>>.

¹⁹ Art. 16 - *clausola di invarianza finanziaria* - L. 28 aprile 2014, n. 67: <<1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica>>



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario>>

Tale norma, infatti, non solo è a termine, in relazione al suo carattere emergenziale, ma è anche in buona parte inattuabile perché il bacino dei dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, ai quali dovrebbe attingere, è pur esso assolutamente insufficiente già per coprire le sedi penitenziarie, soprattutto in alcune regioni (si pensi all'allarmante situazione del Triveneto, della Sardegna e della Calabria), senza contare che la formazione professionale dei due ruoli è molto diversa.

D'altra parte l'invio da parte del D.A.P., nelle sedi scoperte, di dirigenti in servizio di missione per qualche mese, che mantengono la direzione di uffici siti addirittura in altre regioni, non risolve il problema e, comunque, non assicura adeguata continuità gestionale e, quindi, idonea funzionalità amministrativa.

Occorre, pertanto, che siano trovati rimedi urgenti per procedere a nuovi concorsi oltre che per superare definitivamente, e ad ogni livello, qualunque ipotesi di riduzione delle dotazioni organiche, da quelle dell'ancora inattuato D.L. 138/2011 a quelle paventate dal provvedimento di *spending review* di cui al D.L. 95/2012.

Infine si deve segnalare che la situazione di carenza di dirigenti penitenziari (tanto del ruolo di istituto penitenziario quanto di quello di esecuzione penale esterna) è destinata a peggiorare per effetto dell'applicazione delle *“Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni”*, di cui all'art.1 del D.L. 24-6-2014 n. 90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, che determineranno nel brevissimo periodo l'obbligo di collocamento a riposo di un numero importante di dirigenti penitenziari, generali e non, con conseguenti scoperture di Provveditorati, istituti penitenziari e uffici di esecuzione penale esterna.

Riguardo agli altri aspetti di dettaglio, come per il vecchio schema proposto dal precedente Ministro della Giustizia, si deve osservare che salta immediatamente all'occhio l'incongruenza del provvedimento e della Relazione Illustrativa rispetto al contenuto della Relazione tecnica.

Difatti con riferimento ai dirigenti generali penitenziari mentre la Relazione tecnica asserisce che *“I dirigenti generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che operano in sede territoriale (n.d.r.: quindi i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria) sono stati esclusi dalla riduzione di cui al decreto legge n.95/2012 in quanto, in ragione dei compiti svolti, rientranti nel comparto sicurezza”* (pag.3), e la Tabella A (Dirigenti Generali) allegata alla Relazione Illustrativa confermi in nota che *“I dirigenti generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che operano in sede territoriale*

10

Segretario Nazionale

c/o il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

(16) sono stati numericamente esclusi dalla riduzione del decreto-legge n.95 del 2012 perché rientranti, in ragione dei compiti svolti, nel personale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del d.l. n. 95/2012” (pag.14), in contrasto con tali affermazioni si verifica che:

- la tabella B ex art.16, comma 8, dell'ipotesi di DPCM (che sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395) **sopprime ben cinque Provveditorati Regionali** dell'Amministrazione penitenziaria:
 - il Provveditorato della Basilicata, accorpandolo a quello della Puglia;
 - il Provveditorato della Calabria, accorpandolo pure a quello della Puglia;
 - il Provveditorato delle Marche, accorpandolo all'Abruzzo-Molise;
 - il Provveditorato dell'Umbria, accorpandolo al Lazio;
 - il Provveditorato della Liguria, accorpandolo a quello del Piemonte-Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste²⁰;**creando così macro provveditorati logisticamente ingestibili e che, comunque, snaturano la funzione di prossimità dei Provveditori agli istituti e servizi penitenziari.**
- l'art.6 dell'ipotesi di DPCM sopprime ben due posti di funzione dirigenziale generale centrali .
- Sempre contrariamente al contenuto della Relazione Tecnica già citata, nella Relazione illustrativa si legge (pag.6): *“Nell'ambito della complessiva riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e delle relative dotazioni organiche si è deciso di procedere alla soppressione di quattro provveditorati generali dell'Amministrazione penitenziaria (con i conseguenti accorpamenti geografici riportati nella tabella B), alla soppressione di una direzione generale, la Direzione generale per il bilancio e della contabilità (peraltro di recente istituzione), le cui funzioni vengono assorbite dalla Direzione generale del bilancio, contabilità, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nonché alla soppressione dell'Istituto superiore studi penitenziari, le cui funzioni vengono assorbite dalla Direzione generale del personale e della formazione”.*

Tale scelta è ribadita alla pag. 8 della predetta Relazione Illustrativa dove, ancora, si legge: *“Poiché, come si è detto in sede di commento dell'articolo 6, sono stati soppressi uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il DAP (di cui alcuni provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria), è stato necessario sostituire la tabella E) allegata alla legge n.395 del 1990, relativa ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (articolo 16, comma 8)”.*

Complessivamente, quindi, i posti di funzione di livello dirigenziale generale soppressi sono addirittura sette.

²⁰ Nuova Tabella B (articolo 16, comma 8) sostituisce la tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria: Bari,-Puglia; Bologna, Emilia-Romagna;Cagliari, Sardegna; Bari, Puglia-Calabria-Basilicata; Firenze,Toscana; Milano, Lombardia; Napoli,Campania; Padova, Veneto-Friuli-Venezia Giulia-Trentino-Alto Adige/Stidtirol; Pescara,Abruzzo-Molise-Marche; Palermo, Sicilia; Roma,Lazio-Umbria; Torino, Piemonte-Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste-Liguria



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Con riferimento al **dirigenti penitenziari non generali** la Tabella 2.B di cui alla *Relazione tecnica* (pag.5) prevede ben due tagli (n. 41 ex D.L.138/2011 e n.12 ex D.L.95/2013) per ben 53 posti di funzione, che vanno ad aggiungersi alle riduzioni precedenti di ben 127 posti²¹, che portano la dotazione organica di tale personale da una situazione iniziale, prevista dal D.Lgs. n.63/2006 in n.543 dirigenti, a solamente n.363, con **una riduzione complessiva di 180 dirigenti penitenziari**.

Tali dati, peraltro, confermati nella Tabella B di cui alla Relazione Illustrativa (pag.16) contrastano con l'annotazione ad essa apposta, nella quale si riporta la riduzione di un solo posto di funzione:<<****
****La riduzione di 1 unità, pari al 10% del personale dirigenziale non generale, è stata calcolata sul solo personale dell'amministrazione centrale (9 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012>>.

Si tratta di scelte che destano, in vero, grande perplessità, perché situazioni ben più onerose sono state mantenute con motivazioni francamente risibili a fronte del loro maggiore costo, come già detto anche al precedente Ministro della Giustizia.²²

Ci si riferisce, ad esempio, al mantenimento del Dipartimento della giustizia Minorile. Si legge, infatti, nella relazione di "Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.)"²³ che "Nell'ottica del risparmio di spesa e del raggiungimento di una ottimale allocazione delle risorse umane ed economiche disponibili nella pubblica amministrazione" è stata proposta la "eliminazione del Dipartimento per la giustizia minorile, con creazione di una Direzione generale per la giustizia minorile presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria" ma che tale ipotesi è stata esclusa perché "i benefici economici e funzionali derivanti da tale operazione non sono stati ritenuti compatibili con l'impostazione definita con il decreto legislativo n. 300/99, che prevede uno specifico dipartimento per la trattazione servizi relativi alla giustizia minorile e, quindi, non avrebbe consentito un intervento in tal senso".

Per converso **il Si.Di.Pe. osserva che i costi del Dipartimento della Giustizia Minorile sono di certo più elevati ed i rischi di causare disfunzioni gravi all'Amministrazione Penitenziaria per effetto delle riduzioni ad essa applicate ben più importanti.**

²¹ n.82 ex D.L. 112/2008 e n.46 ex D.L. 194/2009, operate con D.P.C.M. 31.01.2012

²² Prot. n.201/T/14.17 dell'11 febbraio 2014

²³ "Analisi di Impatto della Regolamentazione -A.I.R.- (all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

Per quanto attiene, poi, la soppressione dell'**Istituto Superiore di Studi Penitenziari**, giusto per non citare gli altri uffici di dirigenza generale dell'Amministrazione Penitenziaria pure soppressi, si ritiene che si tratti di una scelta priva di una visione strategica funzionale al potenziamento della *mission* istituzionale dell'Amministrazione.

Si ritiene, infatti, che non si sia tenuto adeguatamente in conto l'importantissimo ruolo che ha la formazione in ambito penitenziario secondo le stesse raccomandazioni internazionali.

Ancora una volta non si è tenuto conto, infatti, che l'Istituto superiore di studi penitenziari è una scuola nazionale specifica di alta formazione penitenziaria istituita, peraltro, con **D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 446**, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, *“per la formazione, l'aggiornamento e la **specializzazione**”* dei dirigenti e dei direttivi dell'Amministrazione penitenziaria (art.1 e art.2) ed anche per svolgere *“attività di indagine sulle problematiche penitenziarie e predispone iniziative finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore e all'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria”* e per lo *“sviluppo, inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali, metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati quali modelli operativi da proporre al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria”*.

E tutto questo mentre, invece, le **“Regole minime per il trattamento dei detenuti”** (Raccomandazione Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987) all'art.5 prevedono che il personale penitenziario *“...al momento del reclutamento o dopo un appropriato periodo di esperienza pratica, deve frequentare un **corso di formazione generale e particolare** e superare prove teoriche e pratiche, a meno che la sua preparazione professionale renda ciò non necessario. **Durante la carriera il personale dovrà mantenere e migliorare le sue conoscenze e la competenza professionale, frequentando corsi di perfezionamento organizzati periodicamente dall'amministrazione.** Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per far acquistare una esperienza e una **formazione più estesa** al personale le cui capacità professionali sarebbero da ciò incrementate. La formazione di tutto il personale dovrebbe includere una informazione sulle regole penitenziarie europee e sulla loro applicazione, e sulla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo”*. E come non ricordare, poi, l'art.8 delle Regole minime *“...Il direttore di un istituto deve essere adeguatamente qualificato per il suo incarico, in relazione alle qualità personali, alla competenza amministrativa, **alla formazione** e all'esperienza...”*.

È di tuta evidenza che portare la formazione nell'ambito di una Direzione Generale già complessa come quella del personale, in un'Amministrazione complessa, multiprofessionale e pluricomparto, come quella penitenziaria, significa comprimere la formazione e, evidentemente, annullare di fatto qualunque attività di studio meritevole di questo nome.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Passando ad esaminare le **riduzioni del personale non dirigenziale**, anche per esse deve rilevarsi che si è operato secondo una visione che non è certo di sistema.

A riguardo la Relazione Illustrativa precisa (pag.12): *“Con riferimento al personale dell'Amministrazione penitenziaria (DAP; tabella D) va segnalato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, la riduzione di personale (e della relativa spesa) è stata effettuata solo sul personale addetto alla amministrazione centrale, da intendersi come il personale addetto al Dipartimento (incluso quello al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista" - CAMM - associato agli uffici di staff del Capo del Dipartimento; e al Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario - SADAV -, ufficio dirigenziale della Direzione generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi), all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari ed alle Scuole di Formazione e di Aggiornamento del Personale (articolazioni territoriali della Direzione generale del Personale e della Formazione). ...²⁴”.*

Orbene, **sull'ipotesi di riduzione degli organici dell'Amministrazione penitenziaria il Si.Di.Pe. si era già espresso in senso contrario ad ipotesi di accorpamenti e riduzioni di posti di funzione della dirigenza penitenziaria, a tutti i livelli dell'Amministrazione, perché l'Amministrazione penitenziaria si inserisce nell'ambito del sistema della sicurezza dello Stato nel suo complesso, a tutti i livelli ed in tutte le sue articolazioni.**

Una visione di sistema è essenziale ed impone di considerare il sistema penitenziario nel suo complesso, perché esso concorre nel suo complesso alla sicurezza dello Stato e, dunque, nel suo complesso deve ritenersi escluso dalla *“Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni”* di cui all'art.2, comma 1, del medesimo D.L. 95/2012.

Diversamente è come sostenere, e non è evidentemente ragionevole, che solo le Questure sono uffici deputati alla sicurezza dello Stato e non anche le strutture regionali e centrali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Per questa ragione deve ritenersi che con l'espressione utilizzata dal comma 7 del precitato art.2 << **Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza (...)**>>²⁵, si sia inteso escludere non solo il personale del Corpo di polizia penitenziaria ma anche il

²⁴ Il testo così prosegue: *“... Partendo, dunque, dall'attuale dotazione organica relativa alla sede centrale, pari a n. 684 unità, operando le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012 (45 unità), si giunge ad un organico addetto alla sede centrale di n. 616 unità. L'attuale dotazione organica della sede centrale (684 unità), in difetto di provvedimenti di dotazione più recenti, è stata determinata applicando alla dotazione fissata dal P.C.D. (provvedimento del Capo Dipartimento) dell' 11 marzo 2004 (in Bollettino del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2004) le riduzioni percentuali di cui all'articolo 74 della l. 133 del 2008, articolo 2, comma 8-bis, della l. 25 del 2010 e all'articolo 1, comma 3, della l. 148 del 2011.”*

²⁵ Art. 2 - *Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni-* comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87²⁵, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario»,



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

personale della carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna), a tutti i livelli di impiego.

Ne consegue che, semmai, potrebbe pensarsi ad un diverso impiego del personale dell'Amministrazione e non ad una sua riduzione, può cioè pensarsi a dirottare parte di questo personale verso i Provveditorati, per dare effettiva attuazione al decentramento, e verso gli istituti penitenziari e gli uffici di esecuzione penale esterna che versano, in questo momento storico, in una situazione di particolare sofferenza.

Operare in modo diverso non agevolerà affatto la ripresa del sistema penitenziario, con tutte le ovvie conseguenze, soprattutto se si considera che l'Italia è ancora sotto stretta vigilanza ed osservazione dell'Europa.

Come è noto, infatti, il termine fissato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per l'attuazione delle direttive scaturenti dalla sentenza "Torreggiani" scadrà nel giugno 2015, nel frattempo occorre agire e la dirigenza penitenziaria sta dimostrando, come sempre, di essere pronta a fare la propria parte.

Le azioni e gli interventi messi in campo dal Governo, attraverso l'Amministrazione penitenziaria, già sulla base delle indicazioni della Commissione ministeriale di studio in tema di **interventi in materia penitenziaria**, a suo tempo istituita e presieduta dal Prof. Mauro Palma, **hanno visto e vedono costantemente e direttamente coinvolti i Dirigenti penitenziari, dai Provveditori regionali dell'Amministrazione Penitenziaria ai Direttori degli Istituti Penitenziari e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna**, e l'impegno che essi stanno approfondendo è tanto essenziale quanto intenso e partecipato, nonostante essi continuino ad essere il fanalino di coda di tutta la dirigenza pubblica, con il trattamento economico più basso, senza le previste retribuzioni di posizione e di risultato e nonostante la legge preveda per essa un trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata. A ciò si aggiunga che allo stato non ha trovato risoluzione la questione della ricostruzione giuridica ed economica della carriera prevista dall'art.28 del D.Lgs. n.63/2006.

Siamo convinti che anche Lei, Signor Ministro della Giustizia, ha potuto verificare l'impegno e la partecipazione dei Dirigenti penitenziari alle azioni di miglioramento del sistema penitenziario.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.>>



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Essi, infatti, sono stati da subito consapevoli di dover fare il possibile per evitare le conseguenze del mancato rispetto del termine fissato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tuttavia condizione imprescindibile per raggiungere lo scopo è che vi siano le risorse necessarie, umane e finanziarie.

Stando così le cose **occorre dare una lettura ampia della previsione di esclusione dalla spending review, prevista dall'art.2, comma 7, del D.L. 95/2012.**

E, in vero, le preoccupazioni del Si.Di.Pe. e dei dirigenti penitenziari sono state da tempo, oramai, e autorevolmente avallate anche dalla **Commissione Giustizia del Senato** della precedente legislatura, che aveva espresso parere²⁶ favorevole all'art. 2 del D.L. n.95/2012 solo a condizione che si fosse escluso il personale dell'amministrazione penitenziaria dalle ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche.

E lo stesso ex **Capo del Dipartimento** Giovanni Tamburino aveva rappresentato, con lettera del 13 luglio 2012, la grande apprensione dell'Amministrazione penitenziaria per gli effetti che *l'applicazione dei tagli di organico statuiti nel Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 produrrebbero sull'organizzazione dell'Amministrazione*, più in particolare precisando che tale *ulteriore riduzione rispetto alle precedenti comprometterebbe la tenuta del sistema penitenziario*, sottolineando nel contempo che *l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, in tal senso costituendo il sistema penitenziario nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato*²⁷.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quindi, aveva pure lui segnalato agli Organi competenti la grave destabilizzazione del sistema che conseguirebbe all'applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.L. n.95/2012, **evidenziando che l'Amministrazione penitenziaria per essere amministrazione di sicurezza è implicitamente inserita dalla dizione della norma tra quelle destinatarie dell'esclusione di cui all'art.2, comma 7 del medesimo Decreto Legge.**

All riguardo è intervenuto, all'epoca, persino un **Ordine del giorno, il n.9/5389/53**, approvato dalla Camera dei Deputati il 7 agosto 2012²⁸ e accettato dall'Esecutivo del tempo²⁹, che *impegnava il Governo a interpretare l'articolo 2, comma 7, del D.L. 95/2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed il restante personale penitenziario.*

²⁶ parere favorevole "con condizioni - osservazioni" della Commissione Giustizia del Senato al Disegno di Legge n.3396 - Legislatura 16^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 333 del 24/07/2012 -

²⁷ come peraltro ci risulta per essere stato comunicato alle OO.SS. con nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 "Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri".

²⁸ Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012 - Primo firmatario: BERNARDINI RITA Gruppo: Partito Democratico Data firma: 07/08/2012 - co-firmatari dell'atto: BELTRANDI MARCO, FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA, MECACCI MATTEO, TURCO MAURIZIO, ZAMPARUTTI ELISABETTA, CAPANO CINZIA (Partito Democratico); FARINA RENATO (Popolo della Libertà).

²⁹ accettato dal Governo nella seduta 07.07.2012 di approvazione, nella persona del Sottosegretario di Stato all'Economia e Finanze Gianfranco POLILLO.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Ma non solo, addirittura il predetto Ordine del giorno impegnava il Governo ad interpretare l'esclusione della dirigenza penitenziaria anche dalle riduzioni di cui al D.L. 138/2011, in virtù della deroga prevista per le forze di polizia dall'art.1, comma 5, del precitato decreto legge.

Per l'attuazione di tale impegno numerosi sono stati, peraltro, i Parlamentari che hanno presentato specifiche **interrogazioni parlamentari**³⁰, analoghe **all'interrogazione a risposta orale n.3/00546** (seduta di annuncio n.151 del 14/01/2014)³¹ presentata in questa legislatura e sulla quale dovrà pronunciarsi l'attuale Esecutivo.

Fu proprio in relazione ad una delle interrogazioni parlamentari sopra citate che l'allora Ministro della Giustizia Paola Severino, per bocca di un suo **Sottosegretario, confermò "che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica"**³², e dichiarò che il 4 ottobre 2012 aveva chiesto all'allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione un'interpretazione che escludesse il personale penitenziario dalle nuove riduzioni di organico.

E fu a seguito delle numerose lettere del Si.Di.Pe., anche al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca³³, che quell'Esecutivo decise di non portare avanti nessuna ipotesi di riduzione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che si sarebbe voluta effettuare attraverso un'evidente errata interpretazione ed applicazione dell'art.2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 sulla *spending review*³⁴.

E, in effetti, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2013³⁵, non fu esercitata la facoltà di operare la riorganizzazione del Ministero della Giustizia, che si sarebbe potuta effettuare ai sensi del comma 10 ter dell'art.2 del D.L. n.95/2012, attraverso una proposta di D.P.C.M. al Presidente del Consiglio dei Ministri.

³⁰ interrogazioni a risposta scritta: la n.4/18159 del Deputato Daniele TOTO (FLI) nella seduta della Camera dei Deputati n.705 del 17.10.2012 ; la n.4-08483 del Senatore Salvo FLERES (Membro Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI) e n.4-08486, del Senatore Achille SERRA (Membro del gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), entrambe nella seduta del Senato della Repubblica n.818 del 23.10.2012; l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, del Deputato Roberto Rao (U.C.T.P.) nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.

³¹ interrogazione a risposta orale n.3/00546 (seduta di annuncio n.151 del 14/01/2014) del Deputato On.le Gianni MELILLA (SEL), componente della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione)

³² cfr. intervento del 29.11.2012 del sottosegretario Antonino Gullo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.

³³ Prot. n.101/T/2013.22 del 25 febbraio 2013 <<Stato di agitazione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria dichiarato unitariamente dalle OO.SS. di categoria in data 11.02.2013 contro:- la riduzione dei dirigenti penitenziari- e la loro esclusione dal comparto sicurezza.>>

³⁴ D.L. 6 luglio 2012, n. 95 sulla spending review, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135

³⁵ il termine, che era fissato al 31.12.2012 dal comma 10 ter dell'art.2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 sulla *spending review*, è stato prorogato al 28.02.2013 dalla L. 24-12-2012 n. 228



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

E' storia nota, inoltre, che per le conseguenze che sarebbero discese da un'applicazione della *spending review* all'Amministrazione Penitenziaria il Si.Di.Pe. e **tutte le altre Organizzazioni Sindacali dei dirigenti penitenziari, con un comunicato congiunto dell'11.02.2013, avevano dichiarato lo stato di agitazione**³⁶.

Già da allora il Si.Di.Pe. evidenziava non solo la gravità ma anche l'incoerenza di una tale riduzione, atteso che a fronte di un sistema penitenziario al collasso, la dirigenza penitenziaria di diritto pubblico era e resta essenziale.

In conclusione, riteniamo che in un momento che resta di grave emergenza penitenziaria ridurre i già scarsi organici della dirigenza penitenziaria significherebbe operare in contraddizione rispetto agli obiettivi che devono essere raggiunti e che si dichiara di voler realizzare, giacché i dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario sono chiamati a gestire direttamente tale emergenza, tanto sul fronte delle carceri quanto su quello delle misure alternative alla detenzione .

Una eventuale riduzione della dirigenza penitenziaria, quindi, stride fortemente con le misure che il Governo sta approntando. Ci riferiamo non solo all'apertura e alla realizzazione di nuove carceri e di molti nuovi padiglioni detentivi (attraverso il cosiddetto «**Piano carceri**»), ma anche agli interventi di **ridefinizione del sistema di gestione degli istituti penitenziari conseguenti al pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza pilota n.7 dell'8.01.2013** (caso Torreggiani e altri contro Italia).

Senza contare, inoltre, che è lo stesso Governo a ritenere insufficiente il personale penitenziario di tutti i ruoli.

Infatti, l'art.7 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92³⁷ ha previsto **“Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria”** stabilendo espressamente che:

“1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni.

³⁶ Prot. n.101/T/2013.22 del 25 febbraio 2013 <<Stato di agitazione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria dichiarato unitariamente dalle OO.SS. di categoria in data 11.02.2013 contro:- la riduzione dei dirigenti penitenziari- e la loro esclusione dal comparto sicurezza.>>

³⁷ D.L. 26 giugno 2014, n. 92, contenente “Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario anche minorile” ha previsto “Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria”



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati”.

Se la necessità espressa, appunto richiamata dalla norma, è l'attuale situazione carceraria tanto da intervenire con decreto legge si può ben rilevare un'aperta contraddizione rispetto ad un'assurda ipotesi di *spending review* applicata anche ai dirigenti.

Peraltro il lavoro sin qui svolto, finalizzato alla regolarizzazione del sistema penitenziario italiano ai principi della CEDU, non può ritenersi concluso.

Così come Lei stesso ha dichiarato, Signor Ministro, nel corso dell'audizione del 23.04.2014 sulle linee programmatiche del Suo Dicastero davanti la commissione Giustizia della Camera³⁸, i risultati raggiunti sino ad ora sono *"Significativi anche se non risolutivi"* riguardo la diminuzione della popolazione carceraria.

In tal senso è vero che sebbene *"il sistema è tornato sotto controllo"* resta però la necessità da Lei sostenuta di ripensare il sistema carcerario, perché definire un sistema sotto controllo *non vuol dire che esso è a norma ma solo che ha "un andamento che non rischia più di sfuggire al controllo dell'amministrazione"*.

A riguardo concordiamo con Lei³⁹ sul fatto che per un miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri occorre non solo occuparsi dei metri quadri disponibili per ciascun detenuto, nei limiti stabiliti dalla C.E.D.U., ma anche delle *"attività svolte nei singoli penitenziari per la rieducazione"*.

Tuttavia non possiamo fare a meno di osservare che pure le **attività trattamentali hanno bisogno di risorse, non solo finanziarie ma anche umane.**

Occorrono cioè operatori penitenziari del trattamento (educatori, assistenti sociali e psicologi) non meno che dirigenti penitenziari, personale amministrativo e contabile, atteso che la complessità dell'Amministrazione penitenziaria, centrale e periferica, può funzionare solo attraverso un impianto amministrativo adeguato.

Per quanto attiene specificamente la dirigenza penitenziaria se ne deve evidenziare il ruolo strategico tanto sotto il profilo della gestione amministrativa del sistema penitenziario quanto dei profili afferenti la sicurezza e quelli trattamentali poiché, come è noto, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 230/200 **il direttore dell'istituto penitenziario e quello dell'ufficio di esecuzione penale esterna <<(…) esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività**

³⁸ Audizione Ministro giustizia A.Orlando in 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Resoconto sommario n. 107 del 23/04/2014

³⁹ Dichiarazioni tratte da Public Policy, 1 maggio 2014



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione (...)>>.

A ciò si aggiunga che a norma dell'art.2 del D.P.R. 30.06.2000 n. 230: << 1.) L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. (...)>> e che, ai sensi dell'art.28, comma 4, del medesimo D.P.R. 230/2000 <<Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate>>.

Peraltro un carcere, sia pure il più piccolo, senza **Direttore, primo garante dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo egli armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali**, sposterà l'asse gestionale, per forza di cose, su altre figure e venendo meno anche le già ridotte figure professionali del trattamento (anzitutto funzionari giuridico-pedagogici e funzionari della professionalità di servizio sociale) questo asse non potrà che essere il personale di polizia penitenziaria. In tal modo la dimensione del penitenziario diverrà per forza di cose prevalentemente *securitaria* e, quindi, meramente custodiale.

Aggiungiamo che **troppi istituti penitenziari e u.e.p.e. sotto il coordinamento ed il controllo di un unico Provveditorato "interregionale", nel quale Provveditore che dovrebbe percorrere anche 500 chilometri per raggiungere una sede periferica, sarebbe un Provveditorato impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni**, a discapito della politica penitenziaria complessiva.

Senza dimenticare, poi, che a norma dell'art.4 del precitato D.P.R. 230/2000 <<Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale>> in ordine alle attività di trattamento svolte negli istituti e dagli uffici di esecuzione penale esterna poiché, secondo la norma, essi <<costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale>>.

I Provveditorati Regionali svolgono, in effetti, in tutti i settori di competenza dell'Amministrazione, una funzione essenziale di coordinamento degli istituti e servizi della regione, grazie alla diretta conoscenza delle realtà periferiche, e sono per questo essenziali organi di prossimità rispetto agli istituti e servizi penitenziari. Ragione per la quale eventuali accorpamenti ne snaturerebbero il ruolo e la funzionalità.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

E d'altra parte, come risulta dalla **Relazione sulle tematiche oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica**, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013 <<si registrano significative carenze nel profilo professionale degli assistenti sociali e dei funzionari giuridico pedagogici c.d. educatori. Tale aspetto si presenta ancora più problematico a fronte della diffusione di modelli di funzionamento delle strutture caratterizzate da una maggiore apertura che il Dipartimento già da tempo sta cercando di realizzare. (...) Ulteriori **difficoltà derivano dall'incidenza dei provvedimenti previsti dalle leggi finanziarie in materia di turn-over del personale di Polizia penitenziaria**, poiché solo il 20 per cento delle vacanze che si creano vengono colmate con nuove assunzioni; analoga complessità è determinata dalla mancanza di un contratto della **dirigenza penitenziaria** e dalla **possibile applicazione di ulteriori tagli a seguito della spending review**>>.

È, quindi, evidente che l'Amministrazione penitenziaria si inserisce nell'ambito del sistema della sicurezza dello Stato nel suo complesso, a tutti i livelli ed in tutte le sue articolazioni, e che ciascuna sua componente partecipa come elemento essenziale a questo sistema.

Non c'è dubbio, pertanto, che **una spending review della dirigenza penitenziaria e del restante personale determinerebbe gravi conseguenze che ricadrebbero sull'utenza e sui cittadini, perché si altererebbero i delicati equilibri del complesso sistema penitenziario e si indebolirebbe significativamente il complessivo sistema della sicurezza dello Stato in danno dei cittadini.**

In tal senso un'operazione di riduzione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria avrebbe sul piano della funzionalità costi troppo alti rispetto alle esigue riduzioni di spesa che, in vero, ben diversamente potrebbero essere perseguite.

A tal proposito ribadiamo che **significative risorse possano essere ricavate**, senza nuocere al sistema, attraverso la **soppressione del Dipartimento della giustizia minorile**, che gestisce un'utenza numericamente irrisoria (alla data dell'08.05.2014 i minori ristretti negli I.P.M. erano 364) per la quale le relative competenze ben potrebbero essere restituite e ricollocate nell'ambito delle Direzioni Generali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dove, in passato, trovavano collocazione con costi ben minori.

Risorse possono essere ricavate anche attraverso la Sua intenzione, sulla quale concordiamo, di razionalizzazione del patrimonio di edilizia carceraria attraverso la **chiusura di carceri minori**, <<la cui dimensione ne rende ormai irrazionale l'utilizzo a causa di costi di gestione e del personale non più sostenibili>>⁴⁰.

⁴⁰ Audizione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica del 23 aprile 2014



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Una misura di razionalizzazione, sotto il profilo economico e funzionale, potrebbe essere anche quella di riportare il **“Piano carceri”** all'Amministrazione penitenziaria, così come Lei stesso ha dichiarato nello scorso mese di maggio, che meglio e più direttamente conosce le esigenze penitenziarie.

Certamente per migliorare il sistema **occorre investire** e investire significa anche rinnovare le risorse, anche investendo **in una classe dirigente che conosce l'Amministrazione per aver fatto amministrazione sul campo, negli istituti e servizi penitenziari.**

Peraltro non si può fare a meno di osservare che **appare quantomeno contraddittorio che mentre si pensa ad un provvedimento di riduzione dei dirigenti penitenziari contemporaneamente si prosegue, senza soluzione di continuità rispetto al passato, all'assegnazione di magistrati fuori ruolo preso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che vanno ad occupare posti di funzione che ai sensi del D.Lgs. n.63/2006 competerebbero di diritto ai dirigenti penitenziari.**

Difatti l'attribuzione di incarichi al D.A.P. a magistrati, al di fuori di quelli di dirigenza generale⁴¹, contrasta apertamente con quanto previsto dal D.Lgs. n.63/2006 e dal D.M. 27.09.2007, che ne prescrive l'attribuzione a dirigenti penitenziari.

Non si può non ricordare, peraltro, che la sottrazione di magistrati alla giurisdizione spesso comporta tempi troppo lunghi di comprensione del complesso sistema penitenziario rispetto alle necessità di azioni operative urgenti e, peraltro, contribuisce al triste primato che il nostro Paese ha in Europa, quello del più alto numero di condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo per violazioni dell'articolo 6 §1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, divenute più frequenti dopo l'introduzione nell'art.111 della Costituzione del principio della **“ragionevole durata”** del processo.

Signor Ministro della Giustizia,

un'eventuale *spending review* della dirigenza penitenziaria e del personale penitenziario, quindi, a qualunque livello, anche a livello di Dipartimento e di Provveditorati, sarebbe incomprensibile, tanto sotto il profilo logico quanto sotto quello giuridico oltre che un atto pericoloso per la sicurezza del Paese.

Per questo, il Si.Di.Pe. Le chiede di ritirare il provvedimento in argomento e di intervenire presso il Suo Governo affinché il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e il personale penitenziario siano definitivamente esclusi, a tutti i livelli, dalla **“Riduzione delle dotazioni**

⁴¹ Art. 8 D.Lgs. n.63/2006: <<La nomina a dirigente generale penitenziario può essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5. Resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.>>



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

organiche delle pubbliche amministrazioni" prevista dal comma 1 dell'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95⁴² rientrando evidentemente **l'Amministrazione penitenziaria nel suo complesso nell'esclusione già prevista dal comma 7 del precitato art.2 D.L. n.95/2012) per << le strutture e il personale del comparto sicurezza>>**⁴³.

Trattandosi ancora di un'ipotesi di d.P.C.M. c'è ancora un'occasione, preziosa, per evitare che Lei, Signor Ministro, e il Suo Governo possano essere ricordati per un provvedimento che destrutturerebbe l'Amministrazione Penitenziaria ed il sistema penitenziario del nostro Paese.

Nell'auspicare un urgentissimo incontro con la S.V., peraltro già più volte richiesto, restiamo in attesa di riscontro e Le porgiamo distinti saluti.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

⁴² D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135

⁴³ comma 7 dell'art. 2 (*Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni*) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla *legge di conversione*) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: << **Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012**>>.